

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 65 – 29419/2011

OGGETTO: Progetto: *Rinnovo comunicazione inizio attività per l'esercizio di recupero di rifiuti non pericolosi*
Comuni: *Ivrea e Burolo (TO)*
Proponente: *NEVE s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 14/04/2011, la Società Neve s.r.l. con sede legale in Ivrea (TO), Via Burolo n. 30, Partita IVA 00925950016 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Rinnovo comunicazione inizio attività per l'esercizio di recupero di rifiuti non pericolosi*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- per disguidi di posta interna l'istanza è giunta al Servizio VIA in data 25/05/2011 ed in data 03/06/2011 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 490667 del 07/06/2011 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto entro il 25/07/2011, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- la società Neve s.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti

non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe (superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t di rifiuti trattati annualmente) con il numero 226/2011;

- i rifiuti attualmente recuperati sono quelli individuati ai seguenti punti del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ punto 7.1 “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto” (operazioni di recupero R5);
 - ✓ punto 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] (operazioni di recupero R13);
 - ✓ punto 7.2 “rifiuti di rocce da cave autorizzate” (operazioni di recupero R5);
 - ✓ punto 7.6 “conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo” (operazioni di recupero R5);
 - ✓ punto 7.31bis “terre e rocce di scavo” (operazioni di recupero R10);
 - ✓ punto 9.1 “scarti di legno e sughero, imballaggi di legno” (operazioni di recupero R13);
- l'area oggetto dell'intervento si trova nei Comuni di Ivrea e di Burolo in località Meina;
- il sito, per una superficie totale di circa 47.000 mq, risulta suddiviso in due aree distinte per le caratteristiche delle attività/operazioni in esse effettuate:
 - ✓ le aree ad ovest del sito, circa 16.000 mq in Comune di Ivrea, dove sono svolte le operazioni di recupero rifiuti ad eccezione della tipologia 7.1;
 - ✓ le aree ad ovest del sito, circa 31.000 mq in Comune di Burolo, dove è svolta operazione di recupero R10 tramite riempimento di un lago artificiale di cava con la tipologia di rifiuto 7.1;

Proposta progettuale

- dalla lettura della scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati (allegato A) si desume un passaggio alla classe III (quantità annua di rifiuti trattati superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t) di cui al D.M. 350/98;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 645225 del 27/07/2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 63674 del 29/06/2011 di ARPA Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- dovrà essere rinnovata l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- dovrà essere fornita copia del bollettino di pagamento relativo alla classe di iscrizione;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale,

Pianificazione Comunale

- al fine dell'esercizio dell'impianto, in sede di rinnovo dell'iscrizione, dovrà essere prodotto certificato di compatibilità urbanistica rilasciato da parte dei Comuni di Ivrea e di Burolo che attesti la compatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico comunale vigente;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- non è prevista la realizzazione di nessuna nuova infrastruttura rispetto a quanto già autorizzato;
- gli interventi di modifica al sito prevedono esclusivamente l'incremento dei quantitativi annui di rifiuti movimentati; vi è da segnalare che la quantità riportata come stoccaggio massimo non appare coerente con la movimentazione;

4. dal punto di vista ambientale:

Gestione acque meteoriche

- con Determinazione n. 823 – 53409/2098 il Servizio Gestione Risorse Idriche della provincia di Torino ha approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

Rumore

- presentare una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Gestione Rifiuti

- fornire il certificato di compatibilità urbanistica rilasciato da parte dei Comuni di Ivrea e di Burolo;
- fornire planimetria con indicazione delle varie destinazioni d'uso, su cui risultino i cumuli riconducibili alle diverse fasi della gestione del rifiuto in esame (ingresso, fase post trattamento in attesa di verifica analitica, MPS, rifiuto destinato ad operazioni di recupero), delle attrezzature e dei macchinari;
- rivedere la scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati (allegato A) per tutte le tipologie in quanto la quantità riportata in stoccaggio non appare coerente con la movimentazione. Occorrerà rivedere anche i calcoli di dettaglio circa la definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, angolo di attrito interno che non dovrà essere non superiore ai 35°), considerata l'area destinata a tale scopo e valutati l'ingombro dei macchinari per il trattamento, delle aree di passaggio dei mezzi, l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica;
- fornire le caratteristiche prestazionali della pavimentazione;
- in riferimento a quanto indicato nella scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati, per le tipologie 7.1, 7.2 e 7.6 si chiede di specificare se presso l'impianto vengano svolte entrambe le operazioni di recupero R13 e R5, o se l'operazione R13 debba essere considerata propedeutica all'attività di recupero R5;
- per le tipologie 7.1, 7.6 e 7.31bis è necessario che la Società fornisca precisazioni su quali siano le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, è necessario che la Società specifichi quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre che produca gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;
- per la tipologia 7.31bis poiché tra le possibili attività di recupero è indicato anche il recupero ambientale (R10) è necessario che la Società chiarisca la destinazione del recupero ambientale e le procedure gestionali per l'esecuzione della caratterizzazione del rifiuto sul tal quale;
- fornire chiarimenti circa la posizione in ordine alla certificazione prevenzione incendi per lo stoccaggio di rifiuti legnosi (tipologia 9.1);
- presentare una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno;
- prevedere la bagnatura dei cumuli e dei piazzali almeno con cadenza settimanale;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Rinnovo comunicazione inizio attività per l'esercizio di recupero di rifiuti non pericolosi”* presentato dalla Neve s.r.l. con sede legale in Ivrea (TO), Via Burolo n. 30, Partita IVA 00925950016, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 04/08/2011

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)